CHE APPROVA LA CONVENZIONE COLLA SOCIETA' DELLE FERROVIE ROMANE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN RAMO DI STRADA FERRATA PER RAVENNA

Art. 6 (Convenzione riguardante concessione ferrovie romane)

Per l'esecuzione della concessione e degli obblighi di tutte linee di strade ferrate possedute dalla Compagnia predetta il territorio del Regno si applichera' il capitolato della strada ferri da Bologna a Roma. Indipendentemente da cio' la Compagnia accetta per la linea da Napoli a Ceprano i patti portati dalla convenzione 3 ottobre 1860, fermi restando in cio' che si riferisce a quella ed alla presente convenzione gli effetti della legge 20 novembre 1859, all'osservanza delle quali disposizioni e leggi obbligano i contraenti.

Versione in vigore dal 8 settembre 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione colla Societa' delle ferrovie romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna
Estremi	Legge 21 luglio 1861, n. 135
Partizione	Convenzione riguardante concessione ferrovie romane
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-colla-societa-delle-ferrovie-romane-per-la/convenzione-riguardante-concessione-ferrovie-romane-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it